

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221 CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CC, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 novembre 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2004, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Il provvedimento dovrà essere inviato alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere. Il termine di scadenza della delega legislativa è fissato al 12 novembre 2006 ed è prorogabile, ai sensi dell'articolo. 1, comma 3, della legge n. 62 del 2005.

Il decreto si compone di venticinque articoli, che, in conformità all'atto normativo europeo, prevedono la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari. Il provvedimento, quindi, stabilisce la normativa diretta a sostituire la precedente disciplina adottata con il D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

Si illustrano di seguito le disposizioni del provvedimento, rappresentando che in relazione agli articoli 2 e 3 è stata utilizzata quale modalità di recepimento l'integrale riproposizione del testo della direttiva 2004/38. Ciò comporta che istituti non previsti dal nostro ordinamento non vengono introdotti con questo intervento normativo.

Articolo 1

Individua le finalità del decreto nella disciplina delle modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno sul territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari che li accompagnano o

raggiungono, il loro diritto di soggiorno permanente nonché le limitazioni ai predetti diritti previste per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Articolo 2

La disposizione, che riproduce integralmente il testo del corrispondente articolo della direttiva, stabilisce le definizioni di 'Stato membro ospitante', di 'cittadino dell'Unione' nonché di 'familiare'.

Articolo 3

La disposizione in esame (rubricata 'Aventi diritto'), riproduce integralmente il testo del corrispondente articolo della direttiva, individuando i beneficiari del diritto di soggiorno e di ingresso. In particolare, la disposizione prevede che il provvedimento si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni nello Stato, nonché ai suoi familiari; prevede, inoltre, che lo Stato agevola l'ingresso ed il soggiorno dei seguenti soggetti: 1) ogni altro familiare, non definito dall'articolo 2, qualunque sia la sua cittadinanza, purché sia a carico o convivente nel Paese di origine ovvero se gravi motivi di salute impongono al cittadino dell'Unione la prestazione di una assistenza personale al medesimo familiare; 2) del partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile debitamente attestata.

Articolo 4

Nel richiamare le disposizioni relative al controllo dei documenti di viaggio alla frontiera, la disposizione sancisce il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione Europea a favore del cittadino dell'Unione europea e dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Il diritto è condizionato esclusivamente al possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, per il cittadino europeo, ovvero al possesso del passaporto in corso di validità, per il suo familiare extracomunitario.

E', poi, specificato che per i minori degli anni diciotto, per gli interdetti o gli inabilitati la circolazione nello "Spazio europeo" avviene secondo le modalità stabilite dalle legislazione dello Stato di appartenenza.

Articolo 5

La disposizione prevede il diritto di ingresso nel territorio nazionale a favore del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Il cittadino dell'Unione lo esercita attraverso l'esibizione di un documento d'identità valido e i secondi, se cittadini non europei, a mezzo del passaporto valido secondo la legislazione del loro stato di appartenenza. Per questi ultimi è anche richiesto il visto d'ingresso, quando previsto dalla normativa vigente. Il visto non è richiesto nei casi in cui il familiare, non cittadino europeo, ha la carta di soggiorno. In tal caso il comma 4 prevede che non deve essere apposto il timbro d'ingresso o di uscita sul suo passaporto.

Nel rispetto della normativa europea, ove richiesto il visto, è prevista la gratuità per il suo rilascio e la priorità nel rilascio (comma 3).

Il comma 5 della disposizione impedisce il respingimento alla frontiera del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, nell'eventualità in cui siano sprovvisti dei documenti di viaggio e, per i familiari, degli eventuali visti d'ingresso purché, entro ventiquattrore dalla richiesta, l'interessato faccia pervenire i documenti necessari all'ingresso.

Articolo 6

Nel rispetto della normativa generale, il cittadino comunitario ed i suoi familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio dello Stato per un periodo non superiore a tre mesi sulla base del solo possesso del documento d'identità valido secondo la legislazione dello Stato di cittadinanza, ovvero per il familiare non europeo sulla base del passaporto valido. Nel periodo di soggiorno il comunitario ed i suoi familiari possono esercitare le attività consentite al cittadino italiano alle stesse condizioni, fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

Articolo 7

Il comma 1 riconosce il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi al cittadino dell'Unione che espleta una attività di lavoro subordinato o autonomo nello Stato, ovvero quando l'interessato dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per il periodo del soggiorno per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi. Analogamente

diritto è riconosciuto anche a chi frequenta un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato.

Anche in tal caso il diritto di soggiorno è subordinato alla titolarità di una assicurazione sanitaria e alla dimostrazione, con apposita dichiarazione o con altro mezzo, di disporre di risorse economiche sufficienti per il periodo del soggiorno per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. Infine il diritto di soggiorno è riconosciuto al familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che accompagna o raggiunge il cittadino dell'Unione cui è riconosciuto il diritto di soggiorno.

Il comma 3 prevede la conservazione del diritto di soggiorno a favore del cittadino comunitario, già lavoratore subordinato o autonomo, nei casi d'inabilità temporanea al lavoro per malattia o infortunio ovvero in stato di disoccupazione involontaria, dopo aver lavorato nello Stato per oltre un anno. Nell'eventualità, invece, in cui la disoccupazione involontaria si è verificata durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, il cittadino dell'Unione conserva il diritto di soggiorno per un solo anno.

Il diritto di soggiorno è riconosciuto anche nel caso l'interessato segua un corso di formazione professionale purché, fatta salva l'ipotesi di disoccupazione involontaria, vi sia un collegamento fra corso seguito e attività lavorativa precedentemente svolta.

Articolo 8

A tutela dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, nei casi di rifiuto o revoca del diritto di ingresso e soggiorno è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica in cui risiede lo straniero il quale provvede sentito l'interessato ai sensi dell'art. 737 del codice di procedura civile.

Articolo 9

La disposizione regola l'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari rinviando alla normativa generale in materia. Trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, l'interessato deve chiedere l'iscrizione al comune. Per l'iscrizione, oltre l'ordinaria documentazione prevista dalla normativa vigente per i cittadini italiani, è anche richiesta una documentazione specifica secondo le condizioni cui è collegato il diritto di soggiorno e precisamente: la documentazione attestante il lavoro esercitato, subordinato o

autonomo, per l'iscrizione per lavoro; la disponibilità di risorse economiche sufficienti e la polizza assicurativa sanitaria, nei casi di mero soggiorno; la disponibilità di risorse economiche, la polizza assicurativa e l'iscrizione presso un istituto riconosciuto, per il soggiorno autorizzato per frequenza di corsi di studio e formazione professionale.

Il comma 4 dà la facoltà di dimostrare la disponibilità di risorse attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificati) e 47 (atto di notorietà) del D.P.R. n.445/2000.

Il comma 5 specifica la documentazione richiesta per l'iscrizione del familiare, qualunque sia la sua nazionalità, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, richiedendo: un documento di identità o il passaporto valido; il documento che attesti la sua qualità di familiare o, se richiesto, di familiare a carico; l'attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione di cui è familiare.

Il comma 6 dispone che si applicano comunque le norme stabilite per l'iscrizione anagrafica del cittadino italiano.

Il comma 7, nel richiamare l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico n. 286/1998, prevede che le richieste di iscrizione anagrafica dei familiari dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni comunali alla questura competente per territorio.

Articolo 10

La disposizione disciplina la carta di soggiorno per il familiare del cittadino dell'Unione con cittadinanza di Stato extracomunitario.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, il familiare interessato deve fare richiesta alla questura del luogo di residenza per il rilascio della carta di soggiorno. Tale documento è redatto su un modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa in esame.

Al momento della richiesta è rilasciata una ricevuta secondo il modello approvato col provvedimento già citato del Ministro dell'interno.

Il comma 3 individua la documentazione da presentare per il rilascio della carta di soggiorno e cioè: passaporto ed eventuale visto d'ingresso richiesto; documento che attesti la qualità di familiare e, se richiesto, di familiare a carico;

attestato della richiesta anagrafica del cittadino dell'unione di cui l'interessato è familiare; quattro fotografie in formato tessera.

Gli altri commi stabiliscono la validità quinquennale della carta di soggiorno (comma 4) e la sua validità anche nell'eventualità di assenze temporanee non superiori a sei mesi e, nel caso di periodi maggiori (comma 5), quando l'assenza è dovuta all'assolvimento di obblighi militari o è dovuta a rilevanti motivi quali gravidanza e maternità, malattia grave ecc.

Il comma 6 dispone la gratuità del rilascio della carta di soggiorno salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

Articolo 11

Nel caso di decesso o partenza dallo Stato del cittadino dell'Unione, la disposizione (comma 1) garantisce la conservazione del diritto di soggiorno a favore dei suoi familiari, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché questi abbiano acquisito il "diritto di soggiorno permanente" oppure abbiano i requisiti indicati nel precedente articolo 7, comma 1, e cioè quei requisiti che consentono il riconoscimento del diritto di soggiorno autonomo (es. attività lavorativa ovvero polizza assicurativa e disponibilità di risorse economiche).

Per i familiari non cittadini dell'Unione, il comma 2 stabilisce la conservazione del diritto di soggiorno a condizione del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso o della partenza e purché i familiari abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o esercitino una attività lavorativa o dimostrino di possedere risorse economiche sufficienti e una polizza assicurativa sanitaria.

Il comma 3, nell'eventualità che non si verifichi la condizione del soggiorno per almeno un anno prima del decesso o della partenza, rinvia all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 5, del T.U. n. 286/1998 che, con disposizione valevole in via generale per gli extracomunitari regolarmente soggiornanti, prevede, nelle medesime ipotesi, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio purché ne ricorrano le condizioni. Si è ritenuto necessario estendere tale disposizione anche ai familiari dei cittadini comunitari in quanto, in assenza di tale specifica previsione, per il caso in esame sarebbe stata prevista una normativa più favorevole ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea rispetto alla regolamentazione prevista per i comunitari.

Come norma finale, il comma 5, prevede che nel caso di decesso o partenza, i figli ed il genitore affidatario, indipendentemente dalla cittadinanza, nell'ipotesi di residenza nel territorio dello Stato e di iscrizione in un istituto scolastico, conservano il diritto di soggiorno per la sola durata del corso di studio.

Articolo 12

Anche nel caso di divorzio o annullamento del matrimonio del cittadino dell'Unione, i familiari conservano il diritto di soggiorno, se cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, quando hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente oppure quando hanno il possesso di quelle condizioni che personalmente gli consentirebbero di acquisire autonomamente tale diritto.

Per i familiari, cittadini extracomunitari, la conservazione del diritto di soggiorno è subordinata, nei casi in esame, a che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) durata del matrimonio per almeno tre anni di cui uno nel territorio nazionale;
- b) affidamento tramite accordo o su decisione giudiziale al coniuge extracomunitario dei figli;
- c) il coniuge extracomunitario risulta parte offesa in un procedimento penale, anche definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
- d) il coniuge extracomunitario beneficia, in base ad un accordo fra coniugi o a decisione giudiziale, del diritto di visita al figlio minore a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nello Stato, e fino a quando sono considerate necessarie.

In assenza del verificarsi di almeno una delle condizioni su indicate si applica il comma 5 dell'art. 30 del T.U. n.286/1998 e cioè il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o di studio se ne ricorrono le condizioni.

Anche in questo caso si applica la norma valevole per tutti gli extracomunitari e, quindi, si è esteso il trattamento più favorevole previsto in via generale per tutti gli stranieri, anche se limitato al solo rilascio del permesso di soggiorno.

Il comma 4 espressamente richiede, salvo l'acquisto del diritto di soggiorno permanente, che per la conservazione del diritto di soggiorno è comunque

richiesto l'esercizio di una attività lavorativa, subordinata o autonoma, o della disponibilità di risorse economiche sufficienti nonché il possesso della assicurazione sanitaria.

Articolo 13

Il diritto di soggiorno è conservato ai sensi della disposizione in esame fino a quando gli interessati hanno le risorse economiche stabilite in modo da non diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato o costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il diritto di soggiorno, inoltre, è garantito fino a quando ricorrono le condizioni stabilite nelle disposizioni che lo riconoscono (artt. 7,11 e 12).

Il comma 3, nel far salve le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, esclude che l'allontanamento possa essere adottato nei confronti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che sono lavoratori subordinati o autonomi e quando hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per cercare un posto di lavoro. Ciò fino a quando possono dimostrare di essere iscritti nel centro per l'impiego da non di più di sei mesi ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Articolo 14

La norma prevede il diritto di soggiorno permanente da riconoscere al cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato.

Analogo diritto è riconosciuto al familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa nello Stato per cinque anni unitamente al cittadino dell'Unione (comma 2).

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da eventuali assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, ovvero di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari oppure di assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti come la gravidanza e la maternità, malattia grave ecc. (comma 3).

L'assente dallo Stato superiori a due anni consecutivi comportano la perdita del diritto di soggiorno permanente (comma 4).

Articolo 15

Il diritto di soggiorno permanente è riconosciuto prima della maturazione dei cinque anni a favore del:

- a) lavoratore subordinato o autonomo che nel momento in cui cessa l'attività ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia o del lavoratore subordinato che cessa l'attività per pensione anticipata purché abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività per almeno dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni.
- b) lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo per oltre due anni nel territorio nazionale e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Se tale incapacità è stata causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale che dà diritto ad una prestazione a carico dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
- c) lavoratore subordinato o autonomo che dopo aver espletato tre anni di attività e di soggiorno continuativi nel territorio nazionale esercita una attività subordinata o autonoma in altro Stato permanendo le condizioni per la sua iscrizione anagrafica.

Il comma 2 prevede che per l'acquisizione dei diritti di cui alle lettere a) e b) precedenti, i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro dell'unione europea in cui esercita l'attività sono considerati trascorsi nello Stato.

Per il riconoscimento dei diritti derogatori ai cinque anni richiesti, anche il periodo d'iscrizione nelle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria o i periodi di sospensione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione (comma 3).

Le condizioni sulla durata del soggiorno o dell'attività previste per le precedenti lettere a) e b) non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano

ovvero ha perso la cittadinanza italiana ha seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo (comma 4).

I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente sulla base delle condizioni derogatorie prima esposte acquisiscono egualmente tale diritto permanente (comma 5).

Infine è previsto che nel caso di decesso del lavoratore subordinato o autonomo senza aver acquisito il diritto permanente sulla base delle condizioni derogatorie, i suoi familiari acquisiscono il diritto di soggiorno permanente a condizione che:

- a) il lavoratore alla data del suo decesso abbia soggiornato in modo continuativo nel territorio dello stato per almeno due anni;
- b) il decesso è avvenuto a seguito di infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
- c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

Il comma 10, infine stabilisce che i familiari che hanno conservato il diritto di soggiorno nel caso di morte o partenza del cittadino dell'Unione ovvero per il caso di divorzio o annullamento del matrimonio con il medesimo cittadino acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa nello Stato per cinque anni.

Articolo 16

La disposizione prevede che, a richiesta dell'interessato, accompagnata dalla documentazione attestante le condizioni stabilite, il Comune di residenza rilascia, entro trenta giorni, l'attestato che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente. E' poi stabilito che l'attestato potrà essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta d'identità elettronica ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Articolo 17

La norma prevede il rilascio a favore dei familiari extracomunitari del cittadino dell'Unione europea della "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei". La relativa richiesta è presentata alla questura di residenza dell'interessato prima dello scadere della validità della Carta di soggiorno ed è

rilasciata gratuitamente, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato, entro 90 giorni su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno. Le interruzioni del soggiorno che non superano i due anni consecutivi non incidono sulla validità della carta che è a tempo indeterminato.

Articolo 18

La norma rinvia alla legislazione vigente in ordine agli ordinari mezzi di prova per i requisiti richiesti per il mantenimento del soggiorno e per le deroghe relative al diritto di soggiorno permanente. La continuità del soggiorno è comunque interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti dell'interessato.

Articolo 19

Conformemente alla precedente normativa ai cittadini dell'Unione ed ai loro familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, è consentito (comma 1) lo svolgimento di qualsiasi attività economica autonoma o subordinata ~~escluse~~ quelle attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria, riserva ai cittadini italiani (ad esempio le limitazioni di cui al provvedimento attuativo dell'articolo 38 del decreto legislativo n.165/2001).

Inoltre ai medesimi soggetti è riconosciuto pari trattamento con i cittadini italiani nell'ambito delle materie del trattato CE (comma 2).

Il comma 3 stabilisce, in deroga alla sancita parità di trattamento, che per i primi tre mesi di soggiorno i cittadini comunitari e i loro familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale, salvo che tale diritto non discenda autonomamente dall'attività esercitata. Tale esclusione è anche prevista nel caso in cui gli interessati hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per ricercare lavoro per il periodo in cui sono iscritti nel centro per l'impiego ovvero durante lo stato di disoccupazione.

Infine il comma 4 rinvia alla normativa vigente per la prova della qualità di titolare del diritto di soggiorno e di titolare del diritto di soggiorno permanente.

Articolo 20

La norma dispone che le limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno possono essere poste solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Si afferma, nel comma 2, che i provvedimenti in questione sono adottati nel rispetto del principio della proporzionalità ed in relazione ai comportamenti della persona che comunque devono rappresentare una minaccia reale ed attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La valutazione è fatta con riferimento a comportamenti concreti e non è sufficiente l'esistenza di condanne penali.

Nell'adottare il provvedimento di allontanamento, in armonia della normativa comunitaria stabilita anche in materia di ricongiungimenti familiari e lungo soggiornanti, deve comunque tenersi conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in Italia e dell'importanza dei suoi legami con il paese di origine (comma 3).

Per i comunitari ed i loro familiari che hanno acquisito il diritto di soggiorno permanente, l'allontanamento è disposto esclusivamente per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Invece l'allontanamento di quelli che hanno soggiornato nel territorio dello stato per oltre dieci anni e per i minorenni può essere disposto ~~esclusivamente per quei motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.~~ Salva la possibilità, per i minorenni, di adottare l'allontanamento nel caso in cui questo è necessario nell'interesse del minore stesso come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del fanciullo.

Eventuali limitazioni alla circolazione poste per malattie ed infermità devono riguardare quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità a parità di trattamento con i cittadini italiani.

L'allontanamento previsto dalla disposizione è adottato con provvedimento del Ministro. Il provvedimento deve essere motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario ovvero in inglese. E' prevista la notificazione con l'indicazione dei mezzi di impugnazione e della durata del divieto di reingresso per un periodo massimo di tre anni. Sempre nel provvedimento deve essere indicato il termine, non inferiore ad un mese, entro il quale lasciare il territorio nazionale, salvo i casi di comprovata urgenza.

Il comma 8 sanziona la violazione del divieto di reingresso con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro 5.000, prevedendo in tale ipotesi anche l'allontanamento immediato.

Il comma 9 infine, dispone l'esecuzione immediata dell'allontanamento da parte del questore nel caso il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato ovvero quando il destinatario del provvedimento di allontanamento si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre il termine fissato dal provvedimento.

Articolo 21

La disposizione prevede l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, indipendentemente della loro nazionalità, nei casi in cui vengono a mancare le condizioni che hanno determinato il diritto di soggiorno.

In tali ipotesi, l'allontanamento è disposto con provvedimento motivato del prefetto notificato all'interessato. Nell'adottare il provvedimento si deve tener conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in Italia e dell'importanza dei suoi legami con il paese di origine. Il provvedimento deve essere tradotto in una lingua comprensibile al destinatario o in inglese e contiene le modalità di impugnazione. Per queste ipotesi di allontanamento non è previsto un divieto di reingresso.

Articolo 22

La disposizione prevede i mezzi di tutela avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro o dal prefetto.

Per il provvedimento del Ministro, basato sui motivi di ordine e sicurezza pubblica, il ricorso può essere presentato al T.A.R. di Roma. Con la disposizione si è voluto ribadire quanto già previsto per le espulsioni adottate con provvedimento del Ministro.

Il ricorso può essere presentato anche dall'estero e può contenere l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento. In tal caso l'esecuzione dell'allontanamento non può avvenire sino alla decisione sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

Il provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto è ricorribile avanti al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato.

Il ricorso deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica e deciso nei successivi trenta giorni.

Il ricorso può essere sottoscritto personalmente e presentato anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare del paese di provenienza dell'interessato, previa autenticazione della sottoscrizione da parte delle medesime rappresentanze diplomatiche o consolari che provvederanno anche all'inoltro dell'impugnazione all'autorità giudiziaria italiana. Nel procedimento la parte può stare in giudizio personalmente. Unitamente al ricorso può essere presentata anche l'istanza di sospensione dell'allontanamento. In tal caso l'efficacia dell'allontanamento è sospesa fino alla decisione della relativa istanza, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.

Il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile. E' poi stabilita una disposizione per l'accelerazione della decisione sull'istanza di sospensione nell'ipotesi in cui i tempi del procedimento dovessero superare il termine fissato per lasciare il territorio nazionale prevedendo la decisione del giudice con priorità sulla medesima istanza prima, comunque, del termine fissato per l'allontanamento.

Articolo 23

Con la norma si estende l'applicabilità ai familiari di cittadini italiani di diversa cittadinanza delle norme del presente decreto più favorevoli.

Articolo 24

L'articolo prevede la norma di copertura finanziaria.

Articolo 25

La disposizione contiene le norme finali prevedendo la pubblicità affidata a tutte le amministrazioni interessate dei contenuti della disciplina. Inoltre, è disposta l'abrogazione della precedente regolamentazione della materia adottata con il

D.P.R. n. 1656 del 1965, con i D.P.R. nn. 53 e 54 del 2002 e con il D.Lgs. n. 52/2002.

Infine è soppresso il periodo dell'articolo 30, comma 4, del T.U. n.286/1998 per la parte in cui prevedeva il rilascio della carta di soggiorno a favore del familiare ricongiunto di cittadino italiano o comunitario.

Tale abrogazione è disposta in conseguenza della specifica disciplina introdotta col provvedimento in esame.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il provvedimento disciplina le modalità dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari nel territorio dello Stato. Pertanto, il decreto sostituisce la precedente disciplina adottata con il d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

La direttiva in questione, approvata dal Consiglio il 29 aprile 2004, ha lo scopo di regolamentare la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari nei Paesi membri dell'Unione europea. Tale diritto di soggiorno subisce limitazioni soltanto per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Per quanto sopra esposto non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

La legge 18 aprile 2005, n.62 (Legge comunitaria 2004) ha delegato il Governo ad adottare il provvedimento di recepimento della direttiva in parola entro il 12 novembre 2006.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Le disposizioni del provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi per le pubbliche Amministrazioni, in quanto gli Uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*
Non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*
Le disposizioni del decreto non comportano oneri di tal genere.

Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- introduce nuove definizioni normative;
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono i cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari.

La ratio dell'intervento

Dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/38/CE del 29.11.2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuali per il perseguimento degli obiettivi.

Con il recepimento della presente direttiva, vengono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari che li accompagnano o li raggiungono, i presupposti del diritto di soggiorno permanente, nonché le limitazioni ai predetti diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Il provvedimento comporta oneri a livello di spesa sanitaria come specificato nella relazione tecnico - finanziaria.

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2004/38/CE
(diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)

Relazione tecnica

Il provvedimento è diretto a modificare la disciplina in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

Dalla nuova disciplina deriva un ampliamento delle possibilità di soggiorno dei cittadini comunitari rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

In base ai seguenti parametri di calcolo:

Cittadini comunitari soggiornanti, con un titolo autonomo o come familiari: 224.975;

Spesa assistenziale pubblica pro-capite annua (fonte: Rapporto annuale ISTAT 2005, dati 2003): € 513, arrotondati prudenzialmente a € 600,

e ipotizzando:

- 100.000 nuclei familiari di cittadini comunitari (circa 2,2 componenti a nucleo familiare);
- 25.000 ingressi di parenti *ex* articoli 2 e 3 (1 ogni 4 famiglie);
- che uno straniero su tre (33%), tra quelli di “nuovo ingresso”, diventi beneficiario diretto del sistema di assistenza sociale;
- una spesa sanitaria pro-capite rideterminata in € 1.100, a fronte di una quota capitaria pari a € 1.700 pro-capite, per tenere conto del riscontrato minor accesso degli stranieri ai servizi sanitari, con specifico riferimento all'assistenza ospedaliera, nonché del ricorso ai servizi di emergenza comunque garantiti dalla legislazione vigente,

si perviene alle seguenti quantificazioni.

Articolo 2 (Definizioni): inserisce, nel novero dei “familiari” del cittadino dell'Unione, il *partner* che abbia contratto un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;

Articolo 3 (Aventi diritto): attribuisce il diritto di soggiorno a soggetti ulteriori (familiari a carico o conviventi, ovvero che si trovano in particolari condizioni di salute, nonché il convivente del cittadino dell'Unione), non rientranti nella categoria dei familiari di cittadini comunitari ai quali il soggiorno è consentito dalla normativa vigente.

Onere assistenziale: 25.000 nuovi ingressi x 33% x 600 euro (spesa media assistenziale procapite) = € 5.000.000

Articolo 7, comma 3 (Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi): non richiede, per i soggetti che hanno cessato di essere lavoratori, la permanenza delle condizioni richieste per il soggiorno dei cittadini UE “non lavoratori” e per i loro familiari,

previste dalla normativa vigente (cfr. articolo 3, DPR 54/2002, che richiede, per i “non lavoratori”, l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o la titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità, nonché la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale in Italia).

La disposizione comporta oneri in termini di spesa assistenziale, salvo che per i soggetti di cui alla lett. a) dell’articolo 7 comma 3, per i quali la normativa vigente già prevede il diritto di soggiorno (cfr. ultimo periodo comma 5 art. 6 DPR 54/2002);

Ipotizzando che il 2,5% dei residenti comunitari (5.625 unità) mantenga il proprio diritto di soggiorno dopo aver cessato di essere lavoratore, nonostante la mancanza delle condizioni richieste dalla normativa vigente, conseguono i seguenti oneri aggiuntivi:

Onere assistenziale: $5.625 \times 33\% \times 600 = \text{€ } 1.125.000$

Onere sanitario: $5.625 \times \text{€ } 1.100 = \text{€ } 6.187.500$

Articolo 11, comma 4 (Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino): prevede che il figlio di cittadino UE e il genitore affidatario dello stesso non perdano il diritto di soggiorno in caso di decesso o partenza del cittadino UE dal territorio nazionale.

La disposizione comporta oneri in termini di spesa assistenziale, ove i familiari in questione non siano lavoratori e non siano a carico di un soggetto con diritto di soggiorno, perché ai fini del loro soggiorno non sono richieste le condizioni previste dalla normativa vigente per i cittadini “non lavoratori”.

Ipotizzando un numero di soggetti interessati pari a 500 unità, conseguono i seguenti oneri aggiuntivi:

Onere assistenziale: $500 \times 33\% \times 600 \text{ euro (spesa media assistenziale procapite)} = \text{€ } 100.000$

Articolo 14 (Diritto di soggiorno permanente): consente l’acquisizione, senza alcuna condizione, da parte dei cittadini UE non lavoratori e dei familiari comunitari con loro legalmente residenti da almeno 5 anni, del diritto di soggiorno permanente.

La disposizione comporta oneri in termini di spesa assistenziale, in quanto in base alla legislazione vigente, i soggetti in questione devono dimostrare la permanenza dei requisiti per il rinnovo della carta di soggiorno, ai sensi degli articoli 4 e 6 del DPR 54/2002;

Ipotizzando un numero di soggetti interessati pari a 10.000 unità, conseguono i seguenti oneri aggiuntivi:

Onere assistenziale: $10.000 \times 33\% \times 600 \text{ euro (spesa media assistenziale procapite)} = \text{€ } 2.000.000$;

Articolo 15 (Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari): consente, in determinate ipotesi, l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte dei cittadini UE non più

lavoratori e dei loro familiari comunitari dopo una permanenza inferiore a 5 anni (2 o 3 anni), senza le ulteriori condizioni richieste dalla legislazione vigente.

La disposizione comporta oneri in termini di spesa assistenziale, in quanto in base alla legislazione vigente, i soggetti in questione devono dimostrare la permanenza dei requisiti per il rinnovo della carta di soggiorno, ai sensi degli articoli 4 e 6 del DPR 54/2002.

Ipotizzando un numero totale di soggetti interessati pari a 500 unità, conseguono i seguenti oneri aggiuntivi:

Oneri assistenziale: $1000 \times 33\% \times 600$ euro (spesa media assistenziale procapite) = € 200.000

Articolo	Oneri sanitario	Oneri assistenziale
Articoli 2 e 3		5.000.000
Articolo 7, comma 3	6.187.500	1.125.000
Articolo 11, comma 4	-	10.000
Articolo 14	-	2.000.000
Articolo 15	-	200.000
TOTALE	6.187.500	8.335.000

Oneri totali: $6.187.500 + 8.335.000 = 14,5$ milioni di euro annui

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

10 NOV. 2006

SP *R* *Caruso*

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/68 ED ABROGA LE DIRETTIVE 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE E 93/96/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

Visto il D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'unione europea;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

- a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
- b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
- c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- 1) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- 2) «familiare»:
 - a) il coniuge;
 - b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
 - c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
 - d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- 3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Articolo 3 (Aventi diritto)

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
 - a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
 - b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

Articolo 4

(Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea)

1. Ferme restando le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, in corso di validità ed i suoi familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, in possesso di passaporto in corso di validità, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato membro.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Articolo 5

(Diritto di ingresso)

1. Ferme restando le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, in corso di validità, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto, sono ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità, esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati con priorità rispetto alle altre richieste e sono gratuiti.
4. Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10, non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, acquisisce o fa pervenire i documenti necessari, ovvero dimostri o attesti con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

Articolo 6

(Diritto di soggiorno sino a tre mesi)

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

Articolo 7

(Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi)

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone, per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- d) è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

- a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Articolo 8

(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno)

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede lo straniero, il quale provvede sentito l'interessato nei modi di cui agli articoli 737 del codice di procedura civile.

Articolo 9

(Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari)

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
 - a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
 - b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
 - a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;
 - b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
 - c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, a cura delle amministrazioni comunali alla questura competente per territorio.

Articolo 10

(Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con Decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:
 - a) del passaporto, o documento equivalente, in corso di validità, nonché del visto di ingresso, qualora richiesto;
 - b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
 - c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
 - d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato.
6. Il rilascio della Carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

Articolo 11

(Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea)

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che hanno soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dalla cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi.

Articolo 12

(Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio)

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione, non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi, o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, anche definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a

condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

Articolo 13

(Mantenimento del diritto di soggiorno)

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.

3. Ferme restando le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari qualora:

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi:

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Articolo 14

(Diritto di soggiorno permanente)

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

3. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Articolo 15

(Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari)

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, a condizione che:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni, o

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, o

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dai commi precedenti, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2 che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

Articolo 16

(Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea)

1. A richiesta dell'interessato, il Comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.

2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2005, n.82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

Articolo 17

(Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro)

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed è rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con Decreto del Ministro dell'interno.

3. Il rilascio dell'attestazione è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente

Articolo 18 *(Continuità del soggiorno)*

1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonché i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Articolo 19 *(Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente)*

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma precedente e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art 13 comma 3, lettera b).
4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

Articolo 20 *(Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico)*

1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità, ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.
4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione delle Nazioni Unite del Fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. Le malattie o infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.
7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'Interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che ricentra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro 5.000 ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.
9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.

Articolo 21

(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dall'articolo 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Articolo 22

(Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento)

1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo comma 20 è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.
2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tal caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.
5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tal caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
6. La parte può stare in giudizio personalmente.
7. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
10. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Articolo 23

(Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

Articolo 24

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 14,5 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2007, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 25

(Norme finali e abrogazioni)

1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza oneri aggiuntivi, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656, il Decreto legislativo 18 gennaio 2002 n. 52, il Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
3. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole "con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero".

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.